



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
GUARDIA COSTIERA  
SANT'AGATA MILITELLO

ORDINANZA N. 04/2015

**DISCIPLINA SULLO SBARCO DEL TONNO ROSSO E DI ALTRI TUNNIDI -  
PESCA PROFESSIONALE**

Il Capo del circondario e Comandante del Porto di Sant'Agata Militello:

- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, del 08 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 640/2010 del 07 luglio 2010;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 869/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il Regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicativi alle attività di pesca di taluni "stock" di grandi migratori;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n. 302/2009, del Consiglio del 06 Aprile 2009, già modificato dal Regolamento (Ue) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il Regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1559/2007;
- VISTO** Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** Il Regolamento (UE) n. 640/2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle

catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e modifica il Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio;

- VISTO** Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell' 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** Il Regolamento di Esecuzione (UE) n.40/2013 del Consiglio del 21 gennaio 2013 che stabilisce per il 2013 le possibilità di pesca per alcuni stock ittici;
- VISTO** Il D.P.R. 02 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO** Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 271 recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";
- VISTO** il Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 272 recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";
- VISTO** il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 10 novembre 2011 e il Decreto Direttoriale 28 dicembre 2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- VISTO** Il decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca a norma dell'art. 28 della legge 04 giugno 2010, n. 96;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale 11 marzo 2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali inerente la ripartizione della quota complessiva all'Italia da parte dell'Unione Europea per la campagna di pesca 2013;
- VISTA** La Circolare n. 002/2006, in data 19 giugno 2006, protocollo n. 0007977, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, avente ad oggetto "Operazioni di controllo e ispezione nel settore della pesca del tonno rosso";
- VISTA** La Circolare in data 07 aprile 2009, protocollo n. 0010778, del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, tesa a fornire ulteriori elementi e chiarire l'applicazione degli obblighi normativi comunitari derivanti dall'introduzione del Regolamento (CE) 302/2009;
- VISTA** La Circolare protocollo n. 45719 in data 28/12/2011 integrata dal dispaccio n. 582 in data 21/12/2012, del Ministero Politiche Agricole Alimentari e

Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura;

- VISTO** Il Decreto Direttoriale n. 8447 in data 17 aprile 2013 , del Ministero Politiche Competitive, della qualità agroalimentare e della pesca – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, inerente le “Disposizioni applicative - campagna di pesca del tonno rosso” – anno 2013;
- VISTA** La Circolare Serie “Controllo Pesca 001” edizione 2013, recante il “Programma Nazionale di Controllo del Tonno Rosso”;
- VISTA** La Circolare Serie “Controllo Pesca 002” edizione 2015, recante il “Programma Nazionale di Controllo Reti Derivanti”;
- VISTI** Gli artt. 17, 81, 223 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** Opportuno e necessario emanare disposizioni per la regolamentazione degli sbarchi ed il controllo delle quantità di tonno rosso da ciascuna unità che approdi nel porto di Sant'Agata Militello, e la relativa compilazione della documentazione del prodotto sbarcato;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

#### ***(Campo di applicazione e finalità del provvedimento)***

Scopo del presente provvedimento è quello di disciplinare l'attività finalizzata al controllo dell'esattezza dei dati da inserirsi nella documentazione da produrre da parte dei produttori, all'atto dello sbarco di esemplari della famiglia degli *Sgombridi* ed in particolare del tonno rosso e di altri tinnidi.

L'attività in materia di pesca del tonno rosso e delle attività connesse, regolamentata in linea generale con puntuale normativa nazionale e comunitaria, elencata in premessa, per quanto riguarda specificatamente le operazioni di sbarco in banchina del prodotto catturato, da effettuarsi nell'ambito del porto designato di Sant'Agata Militello, è disciplinata dagli articoli seguenti.

### **Articolo 2 (Periodi di pesca)**

La pesca del tonno rosso è consentita nei seguenti periodi e secondo le modalità di seguito riportate fatte salve eventuali limitazioni a seguito di raggiungimento delle quote previste comunicate dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura:

- **sistema palangaro (unità di l.f.t. ≤ 24 metri):** dal 01 gennaio al 31 dicembre ;
- **sistema palangaro (unità l.f.t. > 24 metri):** dal 01 gennaio al 31 maggio;
- **sistema circuizione (tutte le unità):** dal 26 maggio al 24 giugno (giusta Reg. UE 40/2013).

### **Articolo 3 (Taglia minima)**

La taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm alla forca (misura dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda) con le seguenti deroghe e/o eccezioni:

- a) 8 Kg o 75 cm di lunghezza qualora il tonno rosso venga catturato nel mare Adriatico ai fini dell'allevamento;
- b) Fra 10 e 30 kg o 80 cm di lunghezza per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso.

### **Articolo 4 (Catture accessorie)**

Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre un limite del 5% delle catture, calcolato:

- a) In base al peso e/o al numero, con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (allegato 2 delle disposizioni applicative 2015);
- b) In base al solo peso, con riguardo a tutte le altre specie ittiche.

Il limite massimo annuale è di 750 kg come stabilito dall'art. 4 del D.M. 27 luglio 2000.

E' fatto assoluto divieto di rigetto in mare degli esemplari morti provenienti dalle catture accessorie di cui al precedente paragrafo.

Alle catture accessorie di tonno rosso, di cui ai precedenti paragrafi, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 17, 18, 21, 23 e 34 del Regolamento (CE) n. 302/2009 in materia di porti designati, registrazione sul giornale di bordo, sbarchi, trasbordo e misure di mercato.

### **Articolo 5 (Catture accidentali)**

Per tutte le navi da cattura che praticano la pesca attiva del tonno rosso, è autorizzata la cattura accidentale, per un massimo del 5% del tonno rosso presente a bordo, di esemplari di taglia compresa fra 10 kg e 30 kg o 80 cm.

Resta il vincolo ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 27 luglio 2000, secondo cui la cattura annua accidentale di tonno rosso non può superare i 750 kg per nave.

### **Articolo 6 (Adempimenti relativi allo sbarco del prodotto)**

Le unità da pesca, che intendono effettuare le operazioni di sbarco del prodotto catturato presso il porto di Sant'Agata Militello, hanno l'obbligo di pre-notificare per iscritto e a voce l'arrivo in porto, comunicando il proprio orario di previsto arrivo (OPA), **con almeno 4 (quattro) ore di anticipo** alla competente Autorità Marittima, mediante comunicazione VHF o telefonicamente/fax ai numeri 0941722821 oltre che ai seguenti indirizzi e-mail: [ucmilitello@mit.gov.it](mailto:ucmilitello@mit.gov.it)

La pre-notifica dovrà essere compilata giusta allegato 8 alla citata "Disposizioni applicative - campagna di pesca del tonno rosso" – anno 2015.

Le navi da pesca non sono autorizzate ad effettuare trasbordi senza la prevista autorizzazione dei rispettivi Stati di Bandiera.

Le unità riportate nell'art. 2, una volta conclusa la manovra di ormeggio in porto, non potranno iniziare le operazioni di pesatura, preliminari allo sbarco del prodotto ed al successivo imbarco su vettori stradali, fino all'arrivo in banchina di un incaricato della locale Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo "nulla-osta" da parte della stessa.

La priorità di sbarco sarà assegnata in relazione all'ordine di pre-notifica ricevuto e non si potranno effettuare più sbarchi contemporanei, salvo diverse disposizioni valutate nell'immediatezza.

Qualora, per questioni contingenti, non possa essere assicurata la presenza in banchina di un proprio incaricato, è fatto obbligo al Comandante dell'unità di documentare la quantità di prodotto sbarcato, mediante la presentazione, improrogabilmente **entro 2 ore** dal termine delle operazioni di sbarco, di una idonea certificazione rilasciata da una pesa pubblica riconosciuta, relativa all'automezzo destinato al trasporto del prodotto.

### **Articolo 7** **(Banchine destinate alle operazioni commerciali)**

Nel porto di Sant'Agata Militello le operazioni inerenti i prodotti ittici catturati (**TONNO ROSSO**), dovranno essere effettuate presso la banchina di sopraflutto in ormeggio preventivamente concordato, nei seguenti orari:

- dalle ore **08.00** alle ore **21.00** di tutti giorni **ad eccezione del sabato, domenica e festivi.**

### **Articolo 8** **(Documentazione da produrre all'atto dello sbarco del tonno rosso)**

Il Comandante dell'unità dovrà consegnare all'incaricato presente in banchina la sotto notata documentazione:

1. copia compilata del "giornale di pesca e dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo" (c.d. "log book" - Reg. CE 404/2011 Titolo III); nelle more dell'esatta implementazione delle nuove procedure di trasmissione elettronica "e-log book". Tutte le catture sbarcate devono essere pesate e non stimate;
2. pre-notifica di sbarco firmata dal comandante della nave (All. IV Circolare Tonno Rosso campagna 2009 del MIPAAF – Reg. CE n. 302/2009);
3. B.C.D. (*Bluefin tuna Catch Document*) in possesso delle unità compilato nelle parti interessate (All. VII Circolare tonno rosso del MIPAAF), da validare presso la locale Autorità Marittima da parte del personale designato, nelle more dell'entrata in esercizio del sistema di gestione elettronica del documento di cattura noto come eBCD giusta nota 582 citata in preambolo;
4. copia del documento di trasporto;
5. copia della nota di vendita e dichiarazione di assunzione in carico documento di trasporto (D.M.10/11/2011 e D.D. n.155 del 28/12/2011).

Nel caso in cui il Comandante dell'unità dichiari che il prodotto ittico sbarcato è riferito ad una pesca congiunta di più unità, la documentazione di cui al punto 1, del precedente comma, dovrà essere presentata per ogni singola unità, alla quale è riferita la cattura.

Inoltre, il Comandante dell'unità autorizzato alla cattura del tonno rosso con il sistema circuizione e con il sistema palangaro deve trasmettere alla **Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, PEMAC II, Viale dell'Arte 16 – 0144 Roma** la seguente documentazione (via fax o e-mail):

- dichiarazione di cattura giornaliera giusta Circolare delle disposizioni applicative 2015;
- nota di vendita o dichiarazione di assunzione in carico.

Inoltre, i comandanti delle unità da pesca autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema palangaro devono trasmettere una dichiarazione di cattura settimanale (anche in caso di catture zero) alla Direzione Generale entro e non oltre le ore dodici del lunedì successivo alla settimana di riferimento.

### **Articolo 9**

#### **(sistema di controllo satellitare)**

Le unità soggette agli obblighi in materia di controllo satellitare (blue box) sono:

- a) tutti i pescherecci di L.f.t. ≥ 15 metri;
- b) tutti i rimorchiatori, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto.

La trasmissione dei dati VMS, da parte dei pescherecci di cui al punto a), deve essere iniziata almeno 15 giorni prima dell'inizio della stagione di pesca e deve continuare per almeno 15 giorni dopo la chiusura della stessa.

In caso di sosta in porto, l'eventuale spegnimento dell'apparato deve essere, senza ritardo, comunicato alla locale Autorità marittima, così come la successiva riaccensione, prima della partenza.

### **Articolo 10**

#### **(Rispetto delle condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro )**

Durante la fase di sbarco del prodotto catturato presso le banchine per il successivo carico su vettori stradali dovranno essere rispettate tutte le norme in materia igienico-sanitaria, emanate ai fini della salvaguardia della salute pubblica.

Durante le operazioni di sbarco deve essere evitato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzature non idonee, di personale non autorizzato e/o di errate manipolazioni.

I veicoli adibiti al trasporto del prodotto catturato di cui sopra, dovranno essere autorizzati allo scopo e possedere i requisiti previsti.

Il personale dell'equipaggio che materialmente procede alle operazioni di sbarco, dovrà indossare i *D.P.I.* (Dispositivi Protezione Individuali) prescritti in relazione al tipo di rischio a cui è esposto.

Per lo sbarco del prodotto da nave a banchina, dovranno essere posizionate delle transenne mobili o espediente analogo per delimitare l'area di lavoro e vietare l'ingresso ai non addetti ai lavori di scarico.

Il comandante dell'unità avrà l'obbligo di osservare e far osservare, al personale impiegato nelle operazioni di sbarco, tutte le condizioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Articolo 11  
(Sanzioni)**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi del capo II del Decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4, e dall'art.1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dalle altre normative vigenti di settore.


**Articolo 12  
(Disposizioni finali)**

E' fatto a obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda alle disposizioni della normativa nazionale e comunitaria vigente, in premessa richiamata.

Gli obblighi di pubblicità del presente provvedimento sono assolti mediante affissione all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo e pubblicazione sul sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/santagatamilitello/](http://www.guardiacostiera.it/santagatamilitello/) .

**Sant'Agata Militello, 20/05/2015**

  
**IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Alfredo CIOCIOLA**